

CIRCOLARE INFORMATIVA
AGGIORNAMENTI FISCALI E SOCIETARI



STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

FEBBRAIO 2019

DICHIARAZIONI DEI REDDITI – ANOMALIE DA COMUNICARE AI CONTRIBUENTI (provv. Agenzia delle Entrate 15.2.2019 n. 37776)

Con il provv. 15.2.2019 n. 37776, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di invio ai contribuenti di comunicazioni di anomalia in relazione al contenuto delle dichiarazioni dei redditi, in relazione a specifiche tipologie reddituali.

TIPI DI REDDITI INTERESSATI

Le possibili anomalie riguardano i seguenti redditi:

- redditi dei fabbricati di cui agli artt. 25 ss. del TUIR, derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati, soggetti alla tassazione ordinaria o al regime alternativo opzionale della “cedolare secca”;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 ss. del TUIR;
- assegni periodici di cui agli artt. 50 ss. del TUIR;
- redditi di partecipazione di cui agli artt. 5 e 6 del TUIR, nonché quelli derivanti dalla partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, di cui all'art. 116 del TUIR;
- redditi diversi, di cui all'art. 67 del TUIR;
- redditi di lavoro autonomo abituale e professionale, di cui all'art. 53 co. 1 del TUIR, soggetti a tassazione ordinaria oppure ai regimi sostitutivi dei c.d. “contribuenti minimi” (di cui all'art. 27 del DL 98/2011) o dei contribuenti forfettari (di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014);
- redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale, di cui all'art. 53 co. 2 del TUIR;
- redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'IRES e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, di cui all'art. 44 co. 1 lett. e) ed f) del TUIR;
- redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 26 co. 5 del DPR 600/73.

DICHIARAZIONI DEI REDDITI – ANOMALIE DA COMUNICARE AI CONTRIBUENTI (provv. Agenzia delle Entrate 15.2.2019 n. 37776)

CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI DI ANOMALIA

L'Agenzia delle Entrate provvede quindi a comunicare ai contribuenti interessati:

- i dati presenti in Anagrafe tributaria riferibili ai contratti di locazione registrati, ai redditi corrisposti per le diverse categorie reddituali e alle operazioni rilevanti ai fini IVA comunicati ai sensi dell'art. 21 del DL 78/2010;
- gli estremi del modello di dichiarazione presentato, nel quale non risultano dichiarati in tutto o in parte i redditi percepiti;
- l'importo del reddito parzialmente o totalmente omesso.

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

Le suddette comunicazioni sono trasmesse al contribuente:

- agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) attivati dal contribuente stesso;
- per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco INI-PEC istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.

Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

DICHIARAZIONI DEI REDDITI – ANOMALIE DA COMUNICARE AI CONTRIBUENTI (provv. Agenzia delle Entrate 15.2.2019 n. 37776)

SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI

I contribuenti interessati, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, possono, con le modalità indicate nella comunicazione ricevuta:

- richiedere informazioni all'Agenzia delle Entrate;
- oppure segnalare all'Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti e in grado di giustificare le presunte anomalie.

Trasmissione di documentazione

È inoltre possibile trasmettere documentazione tramite il Canale di assistenza CIVIS.

REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Gli errori e le omissioni eventualmente commessi possono essere regolarizzati mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

In particolare, il ravvedimento avviene:

- presentando una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2 co. 8 del DPR 322/98;
- versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione in misura ridotta.

Si ricorda, infatti, che il ravvedimento operoso, in relazione ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, può avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:

- un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata o controllo formale della dichiarazione (artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73);
- un atto di accertamento.

SOGGETTI NON STABILITI IDENTIFICATI AI FINI IVA IN ITALIA - FATTURAZIONE ELETTRONICA ED “ESTEROMETRO” – ESONERO (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 26.2.2019 n. 67)

Con riguardo ad un soggetto non stabilito in Italia, ma ivi identificato ai fini IVA mediante rappresentante fiscale, nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 26.2.2019 n. 67 sono stati forniti i seguenti chiarimenti.

FORMATO DELLA FATTURA EMESSA DA PARTE DEI FORNITORI

I soggetti passivi residenti e stabiliti non hanno l'obbligo di emettere fattura elettronica nei confronti dei soggetti non residenti identificati ai fini IVA in Italia. In questo caso, tuttavia, i predetti fornitori sono tenuti alla presentazione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) ai sensi dell'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 (cfr. risposte Agenzia delle Entrate 27.11.2018).

ACCREDITAMENTO AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

I soggetti non residenti non sono tenuti ad accreditarsi al Sistema di Interscambio, in quanto non sono destinatari degli obblighi di fatturazione elettronica.

ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE

I cessionari o committenti non stabiliti, ma identificati ai fini IVA in Italia, possono esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente o prestatore stabilito.

SOGGETTI NON STABILITI IDENTIFICATI AI FINI IVA IN ITALIA - FATTURAZIONE ELETTRONICA ED “ESTEROMETRO” – ESONERO (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 26.2.2019 n. 67)

COPIA CARTACEA DELLA FATTURA

Per “copia cartacea della fattura” si intende un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, senza elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica.

Al fine di ottenere la copia analogica del documento informatico occorre:

- stamparla;
- attestarne la conformità all’originale informatico sulla base dell’art. 23 del DLgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).

ESONERO DALLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

L’obbligo di presentare la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) riguarda solo i soggetti passivi residenti o stabiliti in Italia (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015).

NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE - IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO IVA NELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14.2.2019 n. 55)

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 14.2.2019 n. 55, ha affermato che l'emissione di una nota di credito ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72 non può avvenire oltre il termine di presentazione della:

- dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto che legittima la variazione in diminuzione dell'imposta, sempreché il presupposto si sia manifestato a decorrere dall'1.1.2017;
- dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il presupposto si è verificato, se manifestatosi antecedentemente all'1.1.2017.

L'art. 2 del DL 50/2017 ha, infatti, modificato il termine ultimo per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, con effetti a decorrere dall'1.1.2017.

NOTA DI VARIAZIONE PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE A SEGUITO DI LODO ARBITRALE

La fattispecie analizzata nell'interpello ha ad oggetto una risoluzione contrattuale, intervenuta con la pronuncia di un lodo arbitrale. Il collegio arbitrale ha riconosciuto la responsabilità contrattuale per inadempimento del committente rispetto ad un contratto riferito a prestazioni di consulenza e finanziamento il cui corrispettivo non era stato pagato.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, il termine a decorrere dal quale può essere effettuata la variazione in diminuzione è la data di sottoscrizione del lodo arbitrale.

L'Agenzia delle Entrate rileva, infatti, che il momento da cui il lodo esplica efficacia tra le parti è da identificarsi nella "data della sua ultima sottoscrizione". Tale momento è quello rilevante ai fini in esame ancorché il lodo arbitrale non sia ancora stato depositato e, dunque, non sia esecutivo e non abbia acquisito natura di sentenza arbitrale.

NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE - IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO IVA NELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14.2.2019 n. 55)

IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA “A FAVORE”

Nel caso in cui il termine per l'emissione della nota di variazione sia già spirato (essendo decorso il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il presupposto si è verificato ovvero della dichiarazione relativa al secondo anno successivo), non è possibile presentare una dichiarazione integrativa IVA “a favore” per il recupero dell'imposta versata.

Secondo l'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti per presentare la predetta dichiarazione IVA integrativa (art. 8 co. 6-bis del DPR 322/98), non ravvisandosi alcun errore ed omissione cui rimediare con riferimento all'anno di emissione della fattura originaria. Neanche il fatto di non aver emesso la nota di variazione costituisce un errore da correggere.

DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO CON RISPARMIO ENERGETICO - COMUNICAZIONE ALL'ENEA - PROROGA ALL'1.4.2019 (art. 16 co. 2-bis del DL 63/2013, inserito dalla L. 205/2017 - legge di bilancio 2018)

L'ENEA ha reso noto che è prorogata all'1.4.2019 la scadenza per l'invio della documentazione per gli interventi di recupero edilizio, dai quali si ottiene un risparmio energetico, con fine lavori nel 2018.

AMBITO APPLICATIVO

Il nuovo adempimento è previsto dall'art. 16 co. 2-bis del DL 63/2013, inserito dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), e riguarda:

- gli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR, gli interventi anti-sismici e il c.d. "bonus mobili";
- nel solo caso in cui da tali interventi derivi un risparmio energetico.

TERMINE DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE ALL'ENEA

Il termine per l'invio della comunicazione all'ENEA, quindi, deve avvenire entro:

- l'1.4.2019, se gli interventi sono ultimati dall'1.1.2018 al 31.12.2018;
- 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, se gli interventi sono ultimati dall'1.1.2019.

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO AL FINE DELL'INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE (provv. Agenzia delle Entrate 28.2.2019 n. 49842)

Con il provv. Agenzia delle Entrate 28.2.2019 n. 49842, sono state definite le modalità di attuazione del credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti (misuratori fiscali) mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.

OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

L'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 prevede che, a decorrere dall'1.1.2020, gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate (di cui all'art. 22 del DPR 633/72) debbano memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

L'applicazione di tale disposizione è anticipata all'1.7.2019 per gli esercenti con un volume d'affari superiore a 400.000,00 euro.

CONCESSIONE DI CREDITO D'IMPOSTA

Al fine di agevolare l'acquisto o l'adattamento dei misuratori fiscali necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, per gli anni 2019 e 2020 è prevista, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250,00 euro in caso di acquisto e di 50,00 euro in caso di adattamento, per ogni misuratore fiscale.

PAGAMENTO CON MEZZI TRACCIABILI

Il corrispettivo dovuto per l'acquisto o l'adattamento dei misuratori fiscali deve essere pagato con modalità tracciabili.

Per mezzi di pagamento tracciabili si intendono:

assegni bancari e postali (circolari e non); vaglia cambiari e postali; addebito diretto; bonifico bancario o postale; bollettino postale; carte di debito, di credito o prepagate; altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO AL FINE DELL'INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE (provv. Agenzia delle Entrate 28.2.2019 n. 49842)

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi del DLgs. 241/97, utilizzando il codice tributo "6899" (istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 1.3.2019 n. 33);
- a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti e il relativo corrispettivo è stato pagato con modalità tracciabili;
- presentando i modelli F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24:

- il suddetto codice tributo "6899" deve essere esposto nella "Sezione Erario", nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati");
- nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di sostenimento della spesa (nel formato "AAAA").

Esclusione dai limiti alla compensazione

Il credito d'imposta in esame non è soggetto al:

- limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro (art. 34 della L. 388/2000).

INDICAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il credito d'imposta in esame deve essere indicato:

- nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa;
- nelle dichiarazioni dei redditi degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO - CERTIFICAZIONE NECESSARIA PER LA FRUIZIONE (circ. 15.2.2019 n. 38584, Ministero dello Sviluppo economico)

Con la circ. 15.2.2019 n. 38584, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di certificazione della documentazione contabile ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3 del DL 145/2013.

NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019

Per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (quindi dal 2018 per i soggetti "solari"), il legislatore ha stabilito che:

- sono tenute alla certificazione anche le imprese obbligate per legge al controllo legale dei conti (in precedenza esonerate);
- l'adempimento di tale onere costituisce condizione formale per il riconoscimento e l'utilizzo del credito d'imposta.

CERTIFICAZIONE

Non essendo stabilito dalla norma un contenuto minimo né uno schema predefinito per la predisposizione della certificazione, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, il suddetto documento:

- può essere redatto in forma libera;
- deve contenere, in ogni caso, l'attestazione della regolarità formale della documentazione contabile e dell'effettività dei costi sostenuti.

La circolare in commento precisa che, in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile, non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti, al soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione) alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità al credito d'imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall'impresa.

SOCIETÀ NON RESIDENTI - QUALIFICA DI SOSTITUTO D'IMPOSTA – OBBLIGHI (principio di diritto 12.2.2019 n. 8, Agenzia delle Entrate)

Con il principio di diritto 12.2.2019 n. 8, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che una società estera, senza stabile organizzazione ma proprietaria di alcuni immobili in Italia, ha la qualifica di sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 23 del DPR 600/73 e deve quindi porre in essere i relativi adempimenti, compresi il rilascio delle Certificazioni Uniche e la presentazione del modello 770.

CASO DI SPECIE

Nel caso di specie, una società estera aveva conferito l'incarico ad alcuni professionisti per lo svolgimento di prestazioni tecniche relative a lavori di ristrutturazione degli immobili posseduti in Italia e, a fronte delle diverse prestazioni rese, aveva applicato la ritenuta d'acconto del 20% sui compensi corrisposti, provvedendo al successivo versamento della stessa all'Erario.

CONDIZIONI PER ESSERE QUALIFICATI COME SOSTITUTI D'IMPOSTA

Viene quindi confermato l'orientamento dall'Amministrazione finanziaria (cfr. ris. 8.7.80 n. 649, C.M. 23.12.97 n. 326/E e nota DRE Veneto 15.6.2001 n. 23753) in base al quale le società e gli enti non residenti in Italia sono investiti della qualifica e delle funzioni proprie del sostituto d'imposta a condizione che:

- abbiano una stabile organizzazione in Italia;
- in assenza di stabile organizzazione, siano tenute a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia per i redditi ivi prodotti, diversi dal reddito d'impresa (es. redditi fondiari, di capitale, redditi diversi).

OBBLIGHI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Dalla qualifica di sostituto d'imposta, oltre all'obbligo di effettuazione e versamento delle ritenute, derivano quindi gli ulteriori obblighi previsti dall'art. 4 del DPR 322/98, vale a dire:

- rilascio ai percipienti della Certificazione Unica;
- trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche;
- presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).

MARZO 2019: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|----------|--|--|
| 7.3.2019 | Trasmissione telematica Certificazioni Uniche | <p>I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzando il modello "ordinario" della "Certificazione Unica 2019", approvato dall'Agenzia delle Entrate; • nel rispetto delle previste specifiche tecniche. <p>Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista):</p> <ul style="list-style-type: none"> • le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati; • rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi. <p>Possono essere inviate dopo il 7.3.2019 ed entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2019 (31.10.2019) le certificazioni che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione dei modelli 730/2019 e REDDITI 2019 PF precompilati. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni; • le provvigioni; • i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto; • i redditi esenti. |
| 8.3.2019 | Trasmissione dati spese recupero edilizio e riqualificazione energetica su parti comuni condominiali | <p>Gli amministratori di condominio in carica al 31.12.2018 devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condomini in relazione alle spese sostenute dal condominio nel 2018 con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e antisismici, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali; • all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. |

MARZO 2019: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|-----------|--|---|
| 12.3.2019 | Correzione Certificazioni Uniche | <p>I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono ritrasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le corrette "Certificazioni Uniche 2019", relative al 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata; • mediante la sostituzione o l'annullamento delle certificazioni errate inviate entro il 7.3.2019, con il modello "ordinario"; • al fine di evitare l'applicazione delle previste sanzioni. |
| 18.3.2019 | Tassa numerazione e bollatura libri e registri | <p>Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l'ammontare di 516.456,90 euro; • ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l'ammontare di 516.456,90 euro. <p>L'importo della tassa prescinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal numero dei libri e registri; • dalle relative pagine. |
| 18.3.2019 | Versamento saldo IVA 2018 | <p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2018 (modello IVA 2019).</p> <p>Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro l'1.7.2019, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo; • oppure entro il 31.7.2019, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell'ulteriore maggiorazione dello 0,4%. |
| 18.3.2019 | Versamento IVA mensile | <p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di febbraio 2019; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p> |

MARZO 2019: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|-----------|---|---|
| 18.3.2019 | Versamento ritenute e addizionali | <p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 2019; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di febbraio 2019 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2018, gennaio e febbraio 2019 non è di almeno 500,00 euro.</p> |
| 25.3.2019 | Presentazione modelli INTRASTAT | <p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di febbraio 2019, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di febbraio 2019, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2019, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p> |
| 31.3.2019 | Presentazione domande per il "bonus pubblicità" | <p>Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa agli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche <i>on-line</i> e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati o da effettuare nel 2019; • al fine di beneficiare dell'apposito credito d'imposta. |

MARZO 2019: PRINCIPALI ADEMPIMENTI


| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|----------|------------------------------------|--|
| 1.4.2019 | Certificazione redditi da lavoro | <p>I sostituti d'imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d'autore, lavoratori occasionali, ecc.) la certificazione, relativa all'anno 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle somme e valori corrisposti; • delle ritenute operate; • delle detrazioni d'imposta effettuate; • dei contributi previdenziali trattenuti. <p>Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il modello "sintetico" della "Certificazione Unica 2019", approvato dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Se la certificazione relativa al 2018 è già stata consegnata utilizzando il modello di "Certificazione Unica 2018" (es. a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2018), entro la scadenza in esame occorre sostituirla consegnando la nuova "Certificazione Unica 2019".</p> |
| 1.4.2019 | Certificazione dividendi | <p>I soggetti che, nel 2018, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l'apposita certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei dividendi corrisposti; • delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate. <p>La certificazione va rilasciata utilizzando l'apposito modello CUPE approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663.</p> |
| 1.4.2019 | Certificazione <i>capital gain</i> | <p>I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. "<i>capital gain</i>"), devono rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell'anno 2018.</p> <p>L'obbligo di certificazione non si applica se il contribuente ha optato per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito".</p> <p>Per la certificazione in esame non è previsto un apposito modello.</p> |

MARZO 2019: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|----------|---|---|
| 1.4.2019 | Altre certificazioni | <p>I sostituti d'imposta devono rilasciare le altre certificazioni, relative al 2018, in relazione agli altri redditi soggetti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. interessi relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale). La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l'ammontare:</p> <ul style="list-style-type: none"> delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti; delle ritenute operate. |
| 1.4.2019 | Modello "EAS" | <p>Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) e le società sportive dilettantistiche devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello "EAS":</p> <ul style="list-style-type: none"> se nell'anno 2018 sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato; al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei contributi. <p>La presentazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> in via telematica; direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. |
| 1.4.2019 | Comunicazione interventi recupero edilizio con risparmio energetico | <p>I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio) devono trasmettere all'ENEA i dati relativi agli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> di recupero edilizio, antisismici e di arredo, dai quali deriva un risparmio energetico; ultimati dall'1.1.2018 al 31.12.2018. <p>La trasmissione deve essere effettuata esclusiva-mente in via telematica, utilizzando la procedura del sito https://ristrutturazioni2018.enea.it.</p> <p>Per gli interventi conclusi dall'1.1.2019, l'invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.</p> |

MARZO 2019: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|----------|--------------------------------------|--|
| 1.4.2019 | Registrazione contratti di locazione | <p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di marzo 2019 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di marzo 2019. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2017 n. 112605.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p> |
| 1.4.2019 | Dichiarazione per la "Tobin tax" | <p>I contribuenti che, nel 2018, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. "Tobin tax", senza avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'apposita dichiarazione, mediante il modello "FTT"; • in via telematica. <p>In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione deve essere presentata da tali soggetti.</p> |



Questo documento contiene indicazioni generali sugli argomenti trattati, che non sono da considerarsi esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza. Simonelli Associati non risponde di eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente lettera informativa.

www.simonelliassociati.it